

# Assicurazione multirischio per i viaggi

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni  
(DIP aggiuntivo Danni)

Società Reale Mutua di Assicurazioni



## SiViaggiare Reale

Edizione 07/2019 (Ultimo aggiornamento disponibile)

**Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.**

### Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto

**Reale Mutua di Assicurazioni** società mutua assicuratrice, capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, Via Corte d'Appello, n. civico 11; CAP 10122; città Torino; tel. +39 0114 311 111 - fax +39 0114 350 966; sito internet: [www.realemutua.it](http://www.realemutua.it); e-mail: [buongiorno reale@realemutua.it](mailto:buongiorno reale@realemutua.it); pec: [realemutua@pec.realemutua.it](mailto:realemutua@pec.realemutua.it).  
Iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'articolo 65 del R.D.L. 29/04/1923, n. 966 REA Torino, n. 9806. Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione

Il patrimonio netto dell'Impresa è pari a 2.084 milioni di euro, di cui 60 milioni di euro relativi al Fondo di Garanzia e 2.024 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali.

Le informazioni relative alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) sono disponibile al seguente link: <https://www.realemutua.it/institutional/chi-siamo/relazioni-e-bilanci>.

Si specificano i seguenti dati:

- requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 859,5 milioni;
- requisito patrimoniale minimo di solvibilità (MCR): 386,8 milioni;
- fondi propri ammissibili (eligible own funds), interamente classificati come Tier1: 3.186,2 milioni di euro;
- solvency ratio: 370,7%.

Al contratto si applica la legge italiana.



### Che cosa è assicurato?

L'impegno di Reale Mutua sarà limitato ai massimali e alle somme assicurate concordati con il Contraente.

### Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

#### OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

**Sconto  
Presenza  
Sezioni**

È previsto uno sconto se l'Assicurato acquista in abbinamento le due Sezioni Persona e Patrimonio.

#### OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

<b>Livello di Copertura "Gold"</b>	Tale opzione agisce in aumento ai massimali previsti dal livello di copertura "Silver" prestati sulle garanzie Rimborso Spese Mediche, Morte da Infortunio, Invalidità Permanente da Infortunio, Perdita Bagaglio
------------------------------------	---

 <b>Che cosa non è assicurato?</b>	
<b>Rischi esclusi</b>	<b>SEZIONE PERSONA</b>
	<u>Assistenza Persona</u> Reale Mutua non presta le garanzie qualora il sinistro sia conseguenza diretta di: <ul style="list-style-type: none"> <li>✗ guerre, insurrezioni, occupazioni militari;</li> <li>✗ eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura;</li> <li>✗ atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;</li> <li>✗ malattie mentali, disturbi psichici in genere e nevrosi;</li> <li>✗ trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati) e accelerazioni di particelle atomiche;</li> <li>✗ complicazioni dello stato di gravidanza oltre la 26° settimana;</li> <li>✗ infortuni derivanti da atti di pura temerarietà dell'Assicurato;</li> <li>✗ infortuni derivanti da imprese di carattere eccezionale (a titolo esemplificativo: spedizioni esplorative od artiche, himalayane, andine, regate oceaniche, sci estremo).</li> </ul>
	<u>Rimborso spese mediche</u> Reale Mutua non rimborsa le spese mediche: <ul style="list-style-type: none"> <li>✗ per le malattie della gravidanza e i ricoveri per parto e puerperio;</li> <li>✗ derivanti da patologie psichiatriche, disturbi psichici e loro conseguenze;</li> <li>✗ derivanti da prestazioni di carattere estetico, cure termali e dimagranti;</li> <li>✗ per occhiali o lenti a contatto;</li> <li>✗ derivanti da prestazioni fisioterapiche sia se eseguite durante il viaggio sia dopo il rientro dal viaggio, anche se conseguenti a malattia e/o infortunio verificatesi durante la validità della polizza;</li> <li>✗ conseguenti a guerre e insurrezioni in genere</li> </ul>
	<u>Morte da Infortunio ed Invalidità Permanente da Infortunio</u> Reale mutua non indennizza gli infortuni derivanti: <ul style="list-style-type: none"> <li>✗ dalla guida di veicoli o natanti a motore se l'Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;</li> <li>✗ da patologie psichiatriche, disturbi psichici e loro conseguenze;</li> <li>✗ da atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;</li> <li>✗ da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati) e accelerazioni di particelle atomiche;</li> <li>✗ dalla partecipazione ad imprese di carattere eccezionale (a titolo esemplificativo: spedizioni esplorative o artiche, himalayane, andine, regate oceaniche, sci estremo);</li> <li>✗ da guerre e insurrezioni in genere</li> </ul> o subiti dall'Assicurato in qualità di: <ul style="list-style-type: none"> <li>✗ passeggero durante i viaggi aerei effettuati su aeromobili di aeroclub, di società/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal Trasporto Pubblico Passeggeri, nonché su apparecchi per il volo da diporto o sportivo;</li> <li>✗ membro dell'equipaggio di aeromobili in genere</li> </ul>
	<b>SEZIONE PATRIMONIO</b>
	<u>Assistenza Patrimonio</u> Reale Mutua non presta le garanzie qualora il sinistro sia conseguenza diretta di:

	<ul style="list-style-type: none"> <li>✗ trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati) e accelerazioni di particelle atomiche;</li> <li>✗ guerre, insurrezioni, occupazioni militari o si verifichi in Paesi in stato di belligeranza dichiarata o di fatto;</li> <li>✗ eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura;</li> <li>✗ atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato</li> <li>✗ eventi avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e relative prove ed allenamenti;</li> <li>✗ Relativamente alla garanzia "Servizio di chiamata del soccorso stradale" resta a carico dell'Assicurato il costo del traino o della riparazione sul posto.</li> <li>✗ Relativamente alla garanzia "Rientro degli occupanti del veicolo o proseguimento del viaggio" la garanzia non vale in caso di fermi veicolo per indisponibilità dei pezzi di ricambio.</li> <li>✗ Relativamente alla garanzia "Servizio di noleggio autovetture a tariffe preferenziali" la garanzia non vale per le spese per l'erogazione della prestazione da parte della società di autonoleggio.</li> </ul> <p><u>Perdita Bagaglio</u> Reale Mutua non indennizza i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✗ causati da guerre, insurrezioni, occupazioni militari, sabotaggio organizzato, confische, requisizioni, danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo o Autorità;</li> <li>✗ determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato;</li> <li>✗ avvenuti in occasione di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati) e accelerazioni di particelle atomiche, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura;</li> </ul> <p><u>Annullamento Viaggio</u> La garanzia non opera qualora:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✗ la polizza decorra dopo i cinque giorni successivi alla data della stipula del contratto di viaggio;</li> <li>✗ l'annullamento del viaggio sia dovuto a decesso, malattia o infortunio di un domestico/collaboratore familiare anche se iscritto nel certificato anagrafico di stato di famiglia dell'Assicurato.</li> </ul>
--	--

	<b>Ci sono limiti di copertura?</b>
<b>SEZIONE PERSONA</b>	
<b>Franchigie/Scoperti:</b>	
<u>Invalità Permanente da Infortunio:</u> Franchigia 3% sull'intero capitale	
<b>Rischi con particolari delimitazioni:</b>	
<u>Morte da infortunio e invalidità permanente da infortunio</u> L'assicurazione comprende gli infortuni subiti dall'Assicurato:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• in conseguenza di imperizia, imprudenza, o negligenza anche gravi; a seguito di stato di malore o incoscienza; a seguito di atti di terrorismo o tumulti polari purchè l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva; a seguito di atti di temerarietà compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;</li> <li>• a causa di movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, trombe d'aria e uragani. Se l'infortunio si verifica in Italia, la somma assicurata è ridotta del 50%;</li> <li>• a causa di guerra, se ed in quanto l'Assicurato venga sorpreso dallo scoppio degli eventi mentre si trova all'estero in un Paese sino a quel momento in pace. La garanzia opera per un periodo massimo di 5 giorni dall'inizio delle ostilità.</li> </ul>	

**Limite massimo di indennizzo:**Rimborso spese mediche

Le spese per l'acquisto e l'applicazione in loco di apparecchi ortopedici e/o protesici sono rimborsate fino alla concorrenza di 550 € e le cure dentarie urgenti fino alla concorrenza di 250 €.

**SEZIONE PATRIMONIO****Limiti temporali di acquistabilità:**Annullamento Viaggio

La garanzia non è acquistabile nei dieci giorni che precedono l'inizio del viaggio.

**Limite massimo di indennizzo:**Perdita Bagaglio

La garanzia opera per:

- le apparecchiature foto-cine-ottiche, i telefoni cellulari, smartphone e tablet, le apparecchiature per l'ascolto di musica, i personal computer, le console elettroniche (portatili e non) per giochi, gli accessori relativi agli oggetti indicati;
- i preziosi;

con il limite di indennizzo, per ciascun Assicurato separatamente considerato, del 50% del massimale.

**Franchigie/Scoperti:**Annullamento Viaggio

Solo nel caso in cui l'annullamento del viaggio sia stato causato da una malattia senza ricovero, la garanzia opera con l'applicazione di uno scoperto del 20% da calcolarsi sulla penale applicata.

	<b>Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?</b>
<b>Cosa fare in caso di sinistro?</b>	<p><b>Denuncia di Sinistro</b></p> <p style="text-align: center;"><b>SEZIONE PERSONA</b></p> <p><b><u>Assistenza Persona</u></b> L'Assicurato deve contattare immediatamente la Centrale Operativa funzionante 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• telefono, ai numeri: dall'Italia 800-092092 dall'estero +39 011 742 55 55</li> <li>• posta elettronica, all'indirizzo <a href="mailto:assistenza@blueassistance.it">assistenza@blueassistance.it</a></li> </ul> <p><b><u>Rimborso Spese Mediche</u></b> A. RICHIESTA PAGAMENTO DIRETTO Qualora l'Assicurato intenda usufruire del pagamento diretto delle spese mediche sul posto nel corso del viaggio deve contattare immediatamente la Centrale Operativa al verificarsi del sinistro affinché essa possa provvedere, se operativamente possibile, alla presa in carico delle spese mediche. B. RICHIESTA DI RIMBORSO Qualora l'Assicurato provveda personalmente al pagamento delle spese deve trasmettere denuncia, con avviso scritto, all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o a Blue Assistance nel più breve tempo possibile. La denuncia deve contenere la descrizione e la data della prestazione sanitaria e deve essere corredata di relativa documentazione medica e documenti di spesa</p> <p><b><u>Morte da Infortunio ed Invalidità Permanente da Infortunio</u></b></p>

La denuncia deve contenere la descrizione dell'infortunio e l'indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato. Deve essere trasmessa, con avviso scritto, nel più breve tempo possibile all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Sede di Reale Mutua. Successivamente deve inviare certificati medici sul decorso delle lesioni.

### **SEZIONE PATRIMONIO**

#### **Assistenza Patrimonio**

L'Assicurato deve contattare immediatamente la Centrale Operativa funzionante 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, con le seguenti modalità:

- telefono, ai numeri:  
dall'Italia 800-092092  
dall'estero +39 011 742 55 55
- posta elettronica, all'indirizzo [assistenza@blueassistance.it](mailto:assistenza@blueassistance.it)

Nel caso in cui l'Assicurato venga autorizzato ad anticipare il costo delle prestazioni garantite in polizza, dovrà inoltrare alla Centrale Operativa, entro 30 giorni dalla data dell'evento: giustificativi di spesa, in originale; descrizione dell'evento occorso; documentazione attestante l'evento, in originale.

Nel caso in cui le prestazioni fornite dalla Centrale Operativa superino i massimali previsti o prevedano dei costi a carico dell'Assicurato, quest'ultimo deve concordare con la Centrale Operativa sufficienti salvaguardie di rimborso.

#### **Perdita bagaglio**

L'Assicurato deve darne, appena possibile, avviso scritto a Reale Mutua ed allegare alla denuncia del sinistro:

- in caso di rottura le fatture di riparazione o la dichiarazione d'irreparabilità, rilasciata da rivenditori o riparatori;
- in caso di furto, scippo o rapina copia della denuncia sporta alle locali Autorità Giudiziarie o di Polizia o alle competenti Autorità come sotto specificato.

In caso di sinistro avvenuto nel corso del tragitto aereo (danni, rotture, ammanchi, ritardata o mancata riconsegna), l'Assicurato deve effettuare immediata denuncia presso l'apposito ufficio (Lost and Found) facendosi rilasciare il rapporto d'irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report).

Deve altresì inoltrare reclamo scritto al Vettore Aereo trasmettendo a Reale Mutua la definitiva risposta del Vettore stesso attestante la ritardata consegna (con indicazione del giorno e dell'ora della riconsegna), la conferma del danno subito o il mancato ritrovamento.

In caso di furto, scippo o rapina in aeroporto l'Assicurato deve sporgere regolare denuncia al competente ufficio di Polizia dell'aeroporto.

In caso di furto, scippo o rapina in altri luoghi l'Assicurato deve sporgere regolare denuncia alle Autorità Giudiziarie o di Polizia.

#### **Annullamento Viaggio**

L'Assicurato deve:

- comunicare all'operatore turistico la rinuncia alla prestazione prevista dal contratto di viaggio il giorno stesso in cui si verifica l'evento che origina la rinuncia. Qualora l'Assicurato non rispetti tale termine l'eventuale maggiore percentuale di penale rispetto a quella applicabile il giorno dell'evento potrà, nelle modalità indicate in polizza, essere addebitata per intero all'Assicurato;
- dare, appena possibile, avviso scritto dell'annullamento del contratto di viaggio a Reale Mutua;
- allegare alla denuncia di sinistro:
  - documentazione originale attestante la motivazione dell'annullamento (l'Assicurato è tenuto a fornire, a richiesta di Reale Mutua, sciogliendo dal segreto professionale, nei confronti di Reale Mutua e dei soggetti da essa incaricati per la gestione della posizione

	<p>oggetto di esame, i medici che lo hanno visitato e curato, il certificato medico rilasciato dal medico curante o la cartella clinica rilasciata dalla struttura sanitaria);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- copia del contratto di viaggio se perfezionato e relativa copia della ricevuta del pagamento della penale;</li> <li>- copia della ricevuta del pagamento effettuato per il pacchetto turistico e/o il contratto di viaggio;</li> <li>- copia dell'estratto conto di addebito della penalità di annullamento</li> </ul>
	<p><b>Gestione da parte di altre imprese:</b> La gestione delle prestazioni e dei servizi della garanzia <u>Assistenza Persona</u> e <u>Assistenza Patrimonio</u> è affidata a BLUE ASSISTANCE S.P.A.</p>
	<p><b>Prescrizione:</b> Il diritto al pagamento del premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.</p>
<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
<b>Obblighi dell'impresa</b>	Relativamente alla Sezione Persona Reale Mutua, ricevuta la necessaria documentazione e determinato l'indennizzo dovuto, provvede entro 25 giorni al pagamento.

 <b>Quando e come devo pagare?</b>	
<b>Premio</b>	<p>Il premio è comprensivo di imposte</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Per le garanzie <u>Assistenza Persona</u> e <u>Assistenza Patrimonio</u> si applica l'aliquota d'imposta del 10%;</li> <li>- Per la garanzia <u>Rimborso Spese Mediche, Morte da infortunio, Invalidità permanente da infortunio</u>, si applica l'aliquota d'imposta del 2,5%;</li> <li>- Per la garanzia <u>Perdita bagaglio</u> si applica l'aliquota d'imposta del 22,25%;</li> <li>- Per la garanzia <u>Annullamento viaggio</u> si applica l'aliquota d'imposta del 21,25%.</li> </ul>
<b>Rimborso</b>	<p>Qualora si manifesti una delle condizioni di non assicurabilità dopo l'incasso del premio, la persona cessa di essere assicurata: in questo caso il Contraente ha diritto al rimborso del premio pagato e non goduto al netto dell'imposta.</p> <p>Qualora la polizza decorra dopo i cinque giorni successivi alla data della stipula del contratto di viaggio la garanzia Annullamento viaggio della Sezione Patrimonio non è operante e l'Assicurato avrà diritto al rimborso del premio, escluse le imposte.</p>

 <b>Quando comincia la copertura e quando finisce?</b>	
<b>Durata</b>	<p>Nel caso in cui il viaggio non possa concludersi per i seguenti eventi di forza maggiore riscontrabili e documentabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- scioperi che interessino il vettore incaricato del viaggio di rientro;</li> <li>- terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, trombe d'aria e uragani;</li> <li>- guerre, insurrezioni, atti di terrorismo, tumulti popolari, occupazioni militari;</li> </ul> <p>l'assicurazione è prorogata fino al momento del rientro dell'assicurato, per una durata massima di 3 giorni successivi alla scadenza del contratto.</p> <p>La proroga della garanzia è estesa sino ad un massimo di 14 giorni successivi alla scadenza del contratto, quando il mancato rientro sia comprovato da una disposizione di Pubblica Autorità non conseguente ad un fatto addebitabile all'Assicurato.</p>
<b>Sospensione</b>	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie del contratto.

 <b>Come posso disdire la polizza?</b>	
<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	Le modalità di ripensamento sono indicate nell' APPENDICE INTEGRATIVA del DIP Danni e del DIP Aggiuntivo Danni per contratti stipulati a distanza

 <b>A chi è rivolto questo prodotto?</b>	
Il prodotto si rivolge a persone fisiche che sono in procinto di effettuare un viaggio con durata fino a 123 giorni. Il prodotto presenta inoltre garanzie aggiuntive dedicate ad esigenze specifiche	

 <b>Quali costi devo sostenere?</b>	
Sulla base delle rilevazioni contabili dell'ultimo esercizio relativi al presente prodotto, l'ammontare della quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 23,42% dei premi contabilizzati	

<b>COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?</b>	
<b>All'impresa assicuratrice</b>	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio "Buongiorno Reale" – Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d'Appello 11, 10122 Torino, Numero Verde 800 320 320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 011 7425420, e-mail: buongiorno reale@realemutua.it. La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in via M. U. Traiano 18, 20149 Milano. Reale Mutua è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
<b>ALL'IVASS</b>	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a>
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b>	
<b>Mediazione</b>	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> . (Legge 9/8/2013, n. 98)
<b>Negoziazione assistita</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	<b>Commissione di garanzia:</b> Reale Mutua ha costituito un organismo indipendente, la "Commissione di Garanzia dell'Assicurato" con sede in Via dell'Arcivescovado 1, 10121 Torino, e-mail: commissione.garanziaassicurato@realemutua.it. La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti di Reale Mutua in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per Reale Mutua. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Reale Mutua, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni. Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento sul sito <a href="http://www.realemutua.it">www.realemutua.it</a> .

**Arbitrato**

Per la risoluzione di alcune controversie è prevista la facoltà di ricorrere all'arbitrato; in tal caso il collegio medico preposto allo svolgimento dell'arbitrato stesso risiede nel comune, sede di istituto di medicina legale e delle assicurazioni, più vicino alla residenza dell'Assicurato. In alternativa è possibile in ogni caso rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**

**APPENDICE INTEGRATIVA DEL DIP DANNI E DEL DIP AGGIUNTIVO DANNI PER CONTRATTI STIPULATI A DISTANZA**

La presente appendice integra le informazioni contenute nel DIP Danni e nel DIP aggiuntivo Danni come previsto dal Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010, in materia di promozione e collocamento a distanza di contratti di assicurazione.

**Informazioni sul contratto**

Informazioni relative ai contratti stipulati a distanza da intermediari

<b>Informazioni generali</b>	<p>La polizza viene stipulata per il tramite dell'Intermediario autorizzato da Reale Mutua nell'ambito di un sistema di vendita a distanza.</p> <p>Per "tecnica di comunicazione a distanza" si intende qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea dell'Intermediario e del Contraente, possa impiegarsi per la conclusione del contratto.</p> <p>Per "supporto durevole" si intende qualsiasi strumento che permetta al Contraente di memorizzare le informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.</p> <p>Il Contraente, prima della stipulazione del contratto di assicurazione, potrà scegliere di ricevere e/o inviare su supporto cartaceo o su altro supporto durevole:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalla normativa vigente (tra cui il le Condizioni di assicurazione, il DIP Danni, il DIP aggiuntivo Danni, l'informativa privacy, il questionario di valutazione delle richieste ed esigenze del Contraente, l'Allegato 3 Reg. IVASS 40/2018 "Comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli Intermediari sono tenuti nei confronti dei Contraenti", l'Allegato 4 Reg. IVASS 40/2018 "Informazioni da rendere al Contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto";</li><li>- entro cinque giorni dalla conclusione del contratto, la polizza per l'apposizione della sottoscrizione;</li><li>- una volta concluso il contratto, le comunicazioni in corso di contratto previste dalla normativa vigente.</li></ul> <p>La scelta del supporto deve essere effettuata in maniera esplicita e in ogni caso il Contraente potrà richiedere la ricezione della documentazione su supporto cartaceo e potrà modificare la tecnica di comunicazione a distanza prescelta, salvo il diritto di Reale Mutua a richiedere il rimborso delle spese sostenute per la stampa e la trasmissione della documentazione.</p> <p>La documentazione precontrattuale e il contratto sono redatti in lingua italiana e tutte le comunicazioni in corso di contratto avverranno in tale lingua.</p> <p>Il contratto di assicurazione dovrà essere debitamente sottoscritto e restituito dal Contraente, all'indirizzo che sarà indicato durante il processo di vendita a distanza, tramite posta ordinaria, anticipata a mezzo fax o posta elettronica.</p>
<b>Pagamento del premio</b>	<p>In parziale deroga di quanto DIP Danni e nel DIP aggiuntivo Danni del prodotto SiViaggiare Reale alla voce "Quando e come devo pagare?" si precisa che il premio deve essere pagato mediante carta di credito/PayPal.</p>
<b>Conclusione ed entrata in vigore del contratto</b>	<p>Il contratto è concluso con il pagamento del premio ed entra in vigore all'ora del giorno indicato sulla polizza, oppure alle ore 24 del giorno di decorrenza indicato sul modulo di polizza, se successivo.</p>
<b>Durata del contratto</b>	<p><b>Il contratto ha la durata indicata sul modulo di polizza e non prevede il tacito rinnovo e pertanto cessa alle ore 24 della data di scadenza indicata sul modulo di polizza senza che sia necessario inviare disdetta. Non è prevista l'applicazione del periodo di tolleranza (art. 1901, secondo comma, del Codice Civile).</b></p>
<b>Diritto di recesso dalla data di conclusione del contratto</b>	<p>Entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, il Contraente può recedere dallo stesso inviando una raccomandata A/R a Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d'Appello 11 - 10122 Torino, allegando i documenti assicurativi in originale.</p> <p>Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della raccomandata A/R.</p> <p>Alla ricezione dei documenti Reale Mutua rimborserà il premio pagato al netto delle imposte, fermo restando il diritto di Reale Mutua di trattenere il rateo di premio corrispondente al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.</p> <p>Nel caso in cui la polizza abbia durata inferiore ad un mese, non è possibile esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 67 duodecies comma 5, lett. b) del D.lgs 206/2005 (Codice del Consumo).</p>